*COPIA DA RESTITUIRE FIRMATA*

CAPITOLATO SPECIALE

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI “FORMULE GalenicHE E MATERIE PRIME PER LE ESIGENZE DELLE Aziende sanitarie DELL’AVEC”

INDICE

Art. 1 - Oggetto della fornitura 4

Art. 2 - Durata della fornitura 4

Art. 3 – Quantitativi 4

Art. 4 – Conformità dei prodotti 4

Art. 5 – Caratteristiche e descrizione della fornitura 5

Art. 6 – Aggiornamento tecnologico 6

Art. 7 - Obblighi di riservatezza dei dati 7

Art. 8 - Obblighi dell’aggiudicatario 8

Art. 9 – Confezionamento 8

Art. 10 – Periodo di prova 9

Art. 11 - Consegna 9

Art. 12- Accettazione della merce 10

Art. 13 - Acquisti in danno 11

Art. 14 - Acquisto di prodotti non assegnati in gara 11

Art. 15 - Resi per merci non conformi 11

Art. 16 - Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro 11

Art. 17 – Penalità 12

Art. 18 - Risoluzione del contratto 12

Art. 19 - Responsabilità 13

Art. 20 – Contratto 13

Art. 21 - Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto 13

Art. 22 – Subappalto 17

Art. 23 - Recesso dal contratto 18

Art. 24 - Clausole contrattuali di cui all’Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna 18

Art. 25 - Controversie e Foro competente 22

Allegato 1: clausole vessatorie

# Art. 1 - Oggetto della fornitura

Il presente Capitolato Speciale disciplina la fornitura, divisa in 76 lotti distinti, di FORMULE GalenicHE E MATERIE PRIME PER LE ESIGENZE DELLE Aziende sanitarie DELL’AVEC da destinare alle seguenti Aziende dell’Area Metropolitana di Bologna:

* Azienda USL di Bologna;
* Azienda Osp.ro Universitaria di Bologna
* IOR
* Azienda USL di Imola
* Azienda USL di Ferrara
* Azienda Osp.ro Universitaria di Ferrara

Le Aziende Sanitarie di cui sopra saranno d’ora in poi denominate “Aziende Appaltanti”.

**Sono previsti 76 lotti. La Ditta potrà partecipare ad uno o a più lotti, purché completi: vedasi allegato B2 Dettaglio Prodotti.**

# Art. 2 - Durata della fornitura

La fornitura avrà durata di **3 anni**, a far data dall’aggiudicazione definitiva dell’Azienda Sanitaria Capofila,eventualmente rinnovabili di ulteriori 2 anni (anche singolarmente considerati), previo interpello della Ditta aggiudicataria.

Alla scadenza del contratto di fornitura, le Aziende Appaltanti si riservano la facoltà di prorogarne la durata per un periodo ulteriore di tempo, che di regola non potrà superare i 180 giorni.

Nel caso in cui sia in corso di svolgimento una nuova procedura concorsuale, tale termine dovrà coincidere con quello relativo al subentro del nuovo fornitore. Durante tale periodo, la Ditta Aggiudicataria è impegnata ad eseguire la fornitura alle stesse condizioni e modalità previste dal presente Capitolato speciale.

# Art. 3 – Quantitativi

I quantitativi richiesti (riportati nell’Allegato B2 Dettaglio Prodotti) sono puramente indicativi e si riferiscono al fabbisogno del periodo annuale di contratto, mentre quelli riportati sulla piattaforma SATER sono puramente indicativi e si riferiscono al fabbisogno del periodo triennale di contratto. Tali quantità potranno essere aumentate o diminuite nei limiti previsti dalla normativa vigente, e da particolari esigenze organizzative interne, senza che il fornitore possa sollevare eccezione al riguardo e pretendere compensi o indennità di sorta. In tale caso rimarranno fisse ed invariate le condizioni economiche e contrattuali pattuite in sede di gara.

# Art. 4 – Conformità dei prodotti

Tutti i prodotti dovranno essere forniti in idoneo confezionamento in modo tale da garantirne la corretta conservazione ed integrità, anche durante le fasi di trasporto, dovranno pervenire in confezione sigillata e non presentare segni che possano evidenziare alterazioni.

Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da prendere per la conservazione dei prodotti dovranno essere chiaramente indicati sul confezionamento secondario, in etichetta e nei fogli illustrativi, quando presenti.

Le etichette dei prodotti devono essere in lingua italiana e rispondere alle disposizioni della FU It. XII edizione, della Farmacopea Europea ultima edizione e a tutte le normative vigenti in materia. Nello specifico le etichette dei prodotti richiesti devono riportare tutti i dati necessari per una chiara e precisa identificazione del prodotto.

Per i farmaci galenici il *confezionamento e l’etichettatura* devono rispondere ai requisiti presenti nelle specifiche monografie della Farmacopea vigente, ai requisiti previsti nel Capitolo 9 delle NBF dei Medicinali ed essere conformi a quanto previsto dalle linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione dei medicinali per uso umano, approvate con decreto del Ministero della Salute del 6/7/99 e successive modifiche ed integrazioni:

* il contenitore primario deve essere tra quelli previsti dalla farmacopea in vigore, idoneo alla forma farmaceutica della preparazione, in grado di garantire la qualità del preparato per tutto il suo periodo di validità, deve poter essere utilizzato con facilità dal paziente e consentire agevolmente e razionalmente il prelievo del medicinale, deve avere, se necessario, una chiusura a prova di bambino;
* l’etichetta deve riportare, in maniera leggibile ed indelebile, l’indicazione del produttore/fornitore, il lotto, la data di preparazione e la data entro la quale il medicinale deve essere utilizzato, la denominazione secondo la monografia, la quantità o il numero di dosi forma, la composizione quali-quantitativa dei principi attivi e qualitativa di tutti gli eccipienti impiegati. I componenti, incluse le droghe vegetali, devono essere indicati con la denominazione comune;
* dettagliate istruzioni ed eventuali precauzioni per il corretto uso e conservazione;
* altre indicazioni previste da leggi o regolamenti in vigore.

Le etichette dovranno essere tali da aderire perfettamente al contenitore in modo da non staccarsi per tutto il periodo di validità.

La Ditta dovrà garantire un sistema di rintracciabilità che consenta un rapido blocco del lotto, oggetto di eventuale segnalazione, ed una rapida sostituzione dello stesso, senza alcun onere aggiuntivo

# Art. 5 – Caratteristiche e descrizione della fornitura

Le caratteristiche tecniche dei prodotti oggetto della fornitura dovranno rispondere a quanto indicato nel presente capitolato e corrispondere a quanto richiesto negli elenchi messi a gara (scheda offerta), in particolare riguardo ai requisiti specifici: purezza, dosaggi, forma farmaceutica e confezionamento.

I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene alla produzione, importazione e immissione in commercio, in particolare devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

1. I prodotti destinati all’uso farmaceutico dovranno essere conformi a quanto previsto dalle Norme di Buona Fabbricazione e dal D.Lgs.219/06 e s.m.i.
2. Tutte le materie prime utilizzate per la preparazione di medicinali devono soddisfare alle Monografie Generali della Farmacopea in vigore “Sostanze per uso farmaceutico”.
3. Tutte le materie prime utilizzate per la preparazione di preparati galenici richiesti nella presente fornitura devono soddisfare alle varie specifiche di qualità riportate nelle monografie generali e specifiche della Farmacopea in vigore o in una delle Farmacopee Nazionali degli Stati Membri della Unione Europea ed eventualmente, nel caso delle preparazioni galeniche, nei Formulari Nazionali dei Paesi della Unione Europea e del Nord America.
4. Qualora le monografie delle singole materie prime non siano reperibili in una delle sopracitate Farmacopee si fa riferimento alle specifiche di qualità (specifiche già autorizzate dalle autorità competenti) fornite dal produttore, come previsto dalle Norme di Buona Fabbricazione dei Medicinali della FU It. XII Edizione, della Farmacopea Europea ultima edizione e s.m.i.
5. Tutti i prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme brevettuali, essere corredati per le materie prime di certificato di analisi e di scheda di sicurezza ove richiesto, per i preparati galenici di scheda tecnica e di certificato di qualità del prodotto.
6. I prodotti diversi dai precedenti devono avere fustello ottico.

I fornitori devono dare garanzia della qualità del prodotto fornito, in particolare per ogni **materia prima** devono attestare:

* + la provenienza e il nome del produttore, qualora sia diverso dal fornitore;
	+ certificato di analisi, datato e sottoscritto dal responsabile di qualità del produttore, che riporti la denominazione comune e/o nome chimico, rispondenza alla farmacopea e alle specifiche di qualità del produttore, la data limite di utilizzazione e/o di rititolazione, le condizioni di conservazione e di manipolazione;
	+ Scheda dati di Sicurezza, ove richiesto;
	+ il lotto di produzione;
	+ la data di produzione;
	+ la data limite di utilizzazione o di rititolazione;
	+ l’indicazione dell’appartenenza possibilmente allo stesso lotto di produzione di tutta la quantità di materia prima fornita;

Nel certificato di analisi devono essere trascritte le specifiche di qualità della sostanza come riportato nella relativa monografia, nonché i risultati pertinenti al campione di materia prima fornito. Questi ultimi devono essere preferibilmente riportati con i valori numerici ottenuti sperimentalmente. L’espressione “*conforme”*, se utilizzata, può essere riferita solamente ad alcuni pochi parametri dell’analisi. I prodotti oggetto della presente fornitura dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza, con particolare riferimento all’imballaggio, alle etichette e al trasporto.

# Art. 6 – Aggiornamento tecnologico

Qualora, in corso di fornitura, la ditta aggiudicataria dovesse commercializzare un prodotto tecnologicamente aggiornato e migliorativo rispetto a quello aggiudicato, potrà fornire senza maggiorazione di prezzo e previo accordi con il Dipartimento Farmaceutico/UOC Economato/Logistica, il nuovo articolo, dandone debita comunicazione al Servizio Acquisti competente.

Nel caso vengano apportate variazioni sostanziali nella produzione dei materiali o vengano introdotti sul mercato nuovi prodotti sostitutivi, la Ditta aggiudicataria, previo accordo con i gli organi delle Aziende Sanitarie interessate (Farmacie, Economati), si impegna a ritirare i materiali precedentemente forniti e non ancora utilizzati effettuando la consegna dei nuovi tipi di prodotto alle medesime condizioni di fornitura.

# Art. 7 - Obblighi di riservatezza dei dati

Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Azienda. L’obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti dell’Azienda per eventuali violazioni dell’obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti l’Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell’Azienda.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell’Azienda attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi dell’Azienda, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Azienda.

Il Fornitore s’impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs n.51/2018. Il fornitore, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall’interessato, ad attuare nell’ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del regolamento UE 2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d’accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del presente contratto.

Con la stipula del contratto di appalto, la ditta, ai sensi dell’art. 28 del regolamento, è nominata Responsabile del trattamento dei dati, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considererà revocata a completamento dell’incarico.

Con riferimento all’attività di trattamento dei dati personali cui concorre la Ditta, la stessa assicura massima cooperazione e assistenza al fine di consentire la redazione da parte del Titolare della eventuale DPIA e, in ogni caso, garantisce l’applicazione delle azioni di mitigazione previste nella DPIA o comunque ritenute idonee dall’Azienda

La Ditta dovrà garantire all’Azienda, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell’ambito e della finalità del relativo trattamento, l’adozione, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, di ogni misura tecnica ed organizzativa che riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l’intervento di una persona fisica.

La Ditta assicura, altresì, la tenuta di apposito registro dei trattamenti che, su richiesta, viene messo a disposizione dell’Azienda e/o dell’Autorità di controllo.

Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all’atto di nomina, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l’insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

# Art. 8 - Obblighi dell’aggiudicatario

La Ditta con la sottoscrizione del presente capitolato speciale si impegna a:

* consegnare materiali di recente produzione e, se soggetti a scadenza, con validità non inferiore a 18 mesi e/o con almeno 3/4 della loro validità al momento della consegna. In caso contrario l’Azienda Sanitaria si riserva di respingere il prodotto senza oneri aggiuntivi;
* comunicare alle Farmacie o all’Ufficio Ordini, in via formale, al momento del ricevimento dell’ordine, l’eventuale impossibilità di consegna entro il termine previsto dal successivo art. 11;
* comunicare tempestivamente alla Farmacia interna di ciascuna Azienda Sanitaria interessata, qualsiasi variazione eventualmente intervenuta relativa ai prodotti aggiudicati;
* **fornire i prodotti della stessa casa produttrice indicata in offerta per tutta la durata della fornitura**;
* inviare ciascun prodotto offerto appartenente possibilmente ad un unico lotto di produzione (requisito indispensabile per le materie prime) e comunque ad indicare sulla bolla di consegna il/i numero/i di lotto/i e la /e data/e di scadenza; in caso contrario l’accettazione sarà rimessa al Farmacista incaricato del controllo in entrata;
* ricevere estemporaneamente prodotti resi dalla Farmacia anche nella eventualità di revoca, di ridotta o cessata movimentazione o prossimi alla scadenza e a concordare con il Farmacista incaricato l’accredito di pari valore o la sostituzione con uguali prodotti a scadenza differita.
* inviare, a corredo di ogni consegna di materie prime, il certificato di analisi per lotto di produzione.

# Art. 9 – Confezionamento

I prodotti devono essere confezionati in modo tale da garantirne la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto, in conformità alle norme vigenti.

Gli imballi dovranno essere gratis e a norma di legge.

All’atto di ogni consegna potranno essere prelevati da parte del personale delle ’Aziende Sanitarie ed Ospedaliere campioni dei prodotti consegnati su cui effettuare i relativi controlli.

Gli imballi dovranno essere “a perdere”; quelli che, a giudizio del predetto personale, presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, saranno rifiutati e la ditta fornitrice dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.

Se la consegna dovesse avvenire a pallet, questi dovranno essere tassativamente di tipo EURONORM / EPAL da cm 120 x 80cm , correttamente imballato con cellophane di altezza max.160cm (compreso il pallet), con i colli perfettamente allineati non debordanti dalla sagoma del pallet. Devono essere scaricati a terra con mezzo dotato di sponda idraulica.

Sull’imballaggio esterno e, su ogni confezione singola, deve essere facilmente visibile il contrassegno della ditta, il nome del prodotto, la descrizione, le dimensioni e materiali, il nome e l’indirizzo dell’officina di produzione, data e numero del lotto di fabbricazione ed il quantitativo espresso nell’unità propria del prodotto

La ditta dovrà inoltre provvedere a proprie spese al ritiro ed allo smaltimento di tutti gli imballi e/o contenitori resisi necessari per la consegna dei beni.

# Art. 10 – Periodo di prova

L’impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di 6 mesi a far data dall’inizio effettivo della fornitura. Qualora, durante tale periodo, la consegna della fornitura non risponda alle norme previste dal presente Capitolato e/o all’offerta tecnica proposta dall’impresa in fase di gara, la Stazione appaltante comunicherà alla Ditta le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida ad adempiere.

Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, con lettera raccomandata A/R, e di aggiudicare il servizio/la fornitura all’impresa che segue in classifica, senza che l’Impresa precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni (**Art. 1456** Clausola risolutiva espressa).

In tal caso la ditta aggiudicataria:

* dovrà proseguire nella fornitura/nel servizio fino alla data comunicata dall’Azienda interessata;
* avrà diritto esclusivamente al pagamento dei consumabili fino a quel momento ordinati/delle prestazioni eseguite;

…………………………

# Art. 11 - Consegna

**Le consegne ordinarie** da effettuarsi da parte della ditta aggiudicataria, a proprio rischio, diligenza e spese di qualunque natura, franco terra magazzino, ai Magazzini delle Farmacie delle Aziende Sanitarie interessate, nelle quantità richieste, in base alle disposizioni di volta in volta impartite dalle stesse Farmacie, dovranno pervenire entro e non oltre **7 gg.** consecutivi dalla data del ricevimento dell’ordine.

**In caso d’urgenza**, la ditta si impegna a consegnare la merce nel più breve tempo possibile e comunque non oltre **24/48 ore** dalla richiesta anticipata anche telefonicamente.

La merce dovrà essere accompagnata da documento di trasporto che deve obbligatoriamente indicare:

* numero di riferimento dell’ordine
* data dell’ordine
* luogo di consegna
* elenco descrittivo del materiale consegnato con relativi lotti e validità.

I prodotti dovranno essere consegnati in confezione originale, sigillata, senza segni di alterazioni.

**Le consegne dovranno avvenire presso i seguenti Magazzini,** salvo altri eventuali indirizzi che fossero indicati negli ordinativi di fornitura:

**Azienda U.S.L. di Bologna:**

* + Magazzino Farmacia - P.O. Maggiore Edificio G - Largo B. Nigrisoli, 2 - Bologna dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 13,00

**Azienda U.S.L. di Imola:**

* Magazzino Farmaceutico – P.le Giovanni dalle Bande Nere, 11 – Imola (Bo**)**

**Per L’Azienda USL di Ferrara presso:**

* Farmacia Ospedale di Argenta –Via Nazionale, 5
* Farmacia Ospedale di Cento Viale Libertà 21
* Farmacia Ospedale di Copparo – Via Roma 18
* Farmacia Ospedale di Lagosanto – Via Valle Oppio, 2

**Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara Ospedale S. Anna:**

* Magazzino Farmacia Interna Corso Giovecca n°203.– Ferrara

**Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi**:

* Centro Logistico (Pad.12) viale Ercolani, 4 Bologna (si rimanda all’allegato C “Modalità di consegna per l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna - Centro logistico)
	+ Farmacia AOUBO via Massarenti 9 (Pad. 19)

A seconda del punto di consegna riportato nell’ordine

**Istituto Ortopedico Rizzoli:**

* Magazzino Farmaceutico – Via Pupilli 1 – Bologna

La Ditta aggiudicataria deve:

* indicare il deposito o altro destinatario a cui inviare gli ordini e, in caso di eventuali variazioni, è tenuta a darne tempestiva comunicazione alle competenti strutture dell’Amministrazione appaltante;
* garantire che, anche durante le fasi di trasporto, vengano rigorosamente osservate idonee modalità di conservazione dei prodotti.

Ciascuna Azienda Sanitaria potrà, in sede di esecuzione del contratto, comunicare direttive aggiuntive circa le modalità di consegna da adottarsi in ogni specifica realtà, qualora di propria convenienza, purché non in contrasto con il presente capitolato speciale di gara.

# Art. 12- Accettazione della merce

Le forniture dovranno corrispondere al quantitativo richiesto; eventuali eccedenze non autorizzate non verranno riconosciute e, di conseguenza, non saranno pagate.

L’accettazione della merce al momento della sua consegna indica solo una corrispondenza fra il numero dei colli consegnati e quanto riportato nella bolla di accompagnamento.

La ditta fornitrice dovrà accettare le eventuali contestazioni sulle quantità e qualità dei prodotti forniti anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè, all’apertura degli imballaggi e delle confezioni, ne sarà effettuato il controllo.

Pertanto il fornitore è responsabile delle proprie obbligazioni relativamente a tutti i vizi della merce non rilevati all’atto della consegna, fino all’utilizzazione del materiale.

Le Aziende sanitarie si riservano di effettuare controlli sul prodotto fornito in un momento successivo a quello della consegna; tali controlli potranno consistere anche in analisi tecniche la cui esecuzione sarà affidata a laboratori legalmente riconosciuti il cui risultato dovrà essere accettato dalla ditta fornitrice. Qualora vengano riscontrate delle non conformità rispetto alle specifiche tecniche dichiarate, le spese delle analisi saranno a carico del fornitore.

# Art. 13 - Acquisti in danno

Qualora l’Azienda Appaltante riscontrasse, anche in sede di prima fornitura, la non conformità, sia nella qualità sia nella quantità, della merce ai requisiti richiesti e pattuiti e qualora non venissero rispettati i termini di consegna previsti dal Capitolato speciale, invieranno formale contestazione con specifica delle motivazioni e con invito a conformarsi nel termine che sarà ritenuto congruo.

Inoltre l’Azienda Appaltante avrà **il diritto di acquistare presso altre ditte i prodotti occorrenti** a danno del fornitore inadempiente; resterà cioè a carico dell’inadempiente sia la differenza per l’eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all’ Azienda a causa dell’inadempienza stessa.

# Art. 14 - Acquisto di prodotti non assegnati in gara

L’Azienda sanitaria si riserva di acquistare dalla Ditta aggiudicataria prodotti non richiesti in

sede di offerta ma riferibili alla categoria merceologica/tipologia aggiudicata, usufruendo

del listino depositato e applicando la percentuale di sconto offerto in sede di gara.

# Art. 15 - Resi per merci non conformi

L'accettazione della merce al momento della sua consegna indica solo una corrispondenza quantitativa del materiale ricevuto rispetto a quello ordinato.

Qualora al controllo quali-quantitativo risultasse la non rispondenza ai requisiti contrattuali, si procederà in uno dei seguenti modi:

a) restituire la merce chiedendone la sostituzione entro 48 ore con altra avente le caratteristiche richieste;

b) restituire la merce senza chiederne la sostituzione e procedere all'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.

In caso di mancato ritiro da parte della ditta del reso entro 10 gg. dalla comunicazione, le Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di rendere, franco destino, la merce non ritirata e risultata non conforme.

Le forniture dei materiali di cui sopra dovranno pervenire alle U.O. di riferimento (Economato o Farmacia) a seguito di formale richiesta delle stesse, che dovranno curare anche gli eventuali resi a qualsiasi titolo.

#

# Art. 16 - Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro

Le Aziende Sanitarie come previsto dall’art 26 c1-lettera b del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, in un fascicolo informativo, forniscono alle ditte partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; tali fascicoli sono disponibili sui siti delle Aziende:

## Azienda USL di Bologna: [www.ausl.bologna.it/](http://www.ausl.bologna.it/) sezione informazioni per operatori economici e gare d’appalto – documentazione,

## Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico S.Orsola Malpighi: al link <http://www.aosp.bo.it/files/documento_informativo_art26.pdf>,

## Istituto Ortopedico Rizzoli: <http://www.ior.it/il-rizzoli/servizi-e-uffici/servizio-prevenzione-e-protezione>,

***Azienda USL di Imola:*** [***www.ausl.imola.bo.it/***](http://www.ausl.imola.bo.it/)sezione bandi di gara – Fascicolo Informativo sui rischi specifici dell’Azienda USL di Imola.

Per l'AOSP e l’AUSL di Ferrara il Fascicolo Informativo può essere richiesto al
Dipartimento Interaziendale di Prevenzione e Protezione, via A. Cassoli n° 30,
Ferrara - tel 0532 238026 dip.prevenzione@ospfe.it.

Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

# Art. 17 – Penalità

L’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di procedere nel senso sotto indicato, senza

esclusione di eventuali conseguenze penali, nei seguenti casi:

a) Per consegne in ritardo, anche per causa non imputabile alla Ditta, rispetto ai termini di consegna di cui all’art. 11, le Aziende USL si riservano la facoltà di applicare a carico del fornitore una penale determinata ai sensi dell’art. 1382 c.c., pari al 10% del valore dell’ordine;

b) Quando, a seguito del controllo quali-quantitativo, la merce fosse risultata priva delle qualità essenziali richieste o presentasse vizi tali da renderla inidonea all’uso e la ditta fornitrice non avesse provveduto alla sua sostituzione nel termine perentorio indicato dalla

data di comunicazione del rifiuto, ai sensi del precedente art.15, la penale è pari al 5% dell’importo della merce non consegnata per ogni giorno di ritardo.

c) qualora, in seguito al rifiuto della merce, la Ditta non abbia provveduto a sostituire e/o a ritirare la stessa entro il termine di cui all’art. 15 del presente capitolato presso il luogo ove è avvenuta l’operazione di verifica, la penale prevista in tal caso, è pari al 5% dell’importo della merce non ritirata.

Le Aziende Sanitarie sono esonerate da ogni responsabilità per l’eventuale deterioramento della merce non ritirata.

L'applicazione delle penali avverrà in modo automatico attraverso l'emissione da parte degli uffici amministrativi di una nota di addebito ai sensi dell'art.15, I comma, del D.P.R. n.633/72.

La Ditta prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle aziende sanitarie a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

# Art. 18 - Risoluzione del contratto

L’Azienda appaltante avrà la facoltà di risolvere “ipso facto et jure” il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata via pec, secondo quanto stabilito all’art.108 del Codice e nelle seguenti ipotesi:

a) avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall’art.1671 c.c.;

b) per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell’atto dispositivo;

c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;

d) in caso di cessazione dell’attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell’aggiudicatario;

e) in caso di cessione del contratto senza comunicazione all’Azienda USL;

f) in caso di subappalto non autorizzato dall’Azienda USL;

 g) qualora l’Azienda capofila notifichi n.2 diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato;

h) in caso di violazione dell’obbligo di riservatezza

…………………………………………………

In caso di risoluzione del contratto l’Azienda USL applicherà quanto previsto all’art.110 del Codice.

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali (ritardo o mancata consegna, non conformità o altro) l’Azienda Sanitaria incamererà il deposito cauzionale, salvo e impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta.

# Art. 19 - Responsabilità

Le Aziende appaltanti sono esonerate da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La Ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili a essa e ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l’Azienda appaltante che fin da ora s’intende sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia.

# Art. 20 – Contratto

La stipulazione del contratto avverrà secondo le modalità stabilite dal Decreto Legislativo n. 50/16 e successive modifiche ed integrazioni.

# Art. 21 - Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto

Ai sensidi quanto previsto dall’art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse all’AUSL BO, all’AOU BO, allo IOR, all’AUSL IMOLA, all’AUSL FE, all’AOU FE esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).

L’obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall’applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.

Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

**Azienda USL di Bologna :**

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl\_bo

codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG

**Azienda USL di Imola:**

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) as\_BO66

codice univoco ufficio (per ricevimento fatture)  UFAN47

**Azienda Osped. Universitaria di Bologna:**

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aopso\_bo

codice univoco ufficio (per ricevimento fatture)  UFR9WK

**Istituto Rizzoli di Bologna:**

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) IOR

codice univoco ufficio (per ricevimento fatture)  UFZSSP

**Azienda USL di Ferrara:**

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) ausl\_fe

codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFTPUJ

**Azienda Osped. Universitaria di Ferrara:**

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aou\_fe

codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFX3JZ.

Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati:

PER L’AZIENDA USL DI BOLOGNA:

AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA

Codice fiscale: 02406911202

Sede Legale: Via Castiglione 29 – 40124 BOLOGNA

PER L’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA:

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA

POLICLINICO S. ORSOLA-MALPIGHI

Codice fiscale: 92038610371

Sede Legale: Via Albertoni 15 – 40138 BOLOGNA

PER L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI:

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

Codice Fiscale: 00302030374

Sede Legale: Via di Barbiano 1/10 – 40136 BOLOGNA

PER L’AZIENDA USL DI IMOLA:

L’originale della fattura dovrà essere così intestato:

AZIENDA USL DI IMOLA

Codice Fiscale: 90000900374

Sede Legale: Viale Amendola 2 – 40026 IMOLA (BO)

PER L’AZIENDA USL DI FERRARA:

AZIENDA U.S.L. DI FERRARA

Codice fiscale: 01295960387

Sede Legale: Via Cassoli 30 – 44121 FERRARA

PER L’AZIENDA OSPEDALIERA DI FERRARA:

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA

P.I. 01295950388

Sede Legale: Via Aldo Moro 8 - 44124 Loc. CONA FERRARA

Inoltre ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:

* Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
* Il codice unico di progetto (CUP), (solo per gli investimenti).

Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto.

Per l’Azienda USL BO:

Le fatture dovranno, inoltre, contenere **tassativamente** gli importanti seguenti elementi:

* indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato
* indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine
* indicazione del numero dell’ordine aziendale informatizzato

In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: bilancio.fattureestere@ausl.bo.it.; al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione.

PER L’AOU BO:

I documenti contabili (fatture, documenti di trasporto, verbali, ecc.) dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi:

* indicazione degli estremi dell’ordine (numero, data, sigle dell’operatore, i riferimenti del sottoconto, della richiesta e del progetto),
* indicazione di: referente, telefono, Direzione/Dipartimento/Unità Operativa presso cui è stato consegnato il bene o svolto il servizio

I documenti contabili (fatture e documenti di trasporto) dovranno rispettare l’articolazione prevista dall’ordine nella sua specificazione in righe d’ordine, importo unitario e importo totale.

PER L’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI:

Le fatture dovranno, inoltre, contenere **tassativamente** gli importanti seguenti elementi:

* indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato
* indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine
* indicazione dell’ordine completo di anno e numero o,in mancanza, di ogni altro documento idoneo ad individuare la prestazione
* in caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: fatture@pec.ior.it

PER L’AZIENDA USL DI IMOLA:

Le fatture dovranno, inoltre, contenere **tassativamente** gli importanti seguenti elementi:

* indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato
* indicazione della determina dell’Ente appaltante che ha dato luogo all’ordine
* indicazione del numero dell’ordine aziendale

Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e la prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l’imponibile al fornitore e l’IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all’Erario.

A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente “Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015).

L’applicazione dello splyt payment non si applica ai fornitori esteri.

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.

Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza (SUMCF) - Ufficio Contabilità Fornitori – tel.n.0516079538 per l’Azienda USL di Bologna, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna e l’Istituto Ortopedico Rizzoli, mentre contattare l’UO Contabilità e Finanza – tel.n. 0542604111 per l’Azienda USL di Imola.

Le Aziende Sanitarie procederanno ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.

La Ditta aggiudicataria di un contratto di somministrazione non dovrà opporre eccezioni al fine di ritardare o evitare la prestazione dovuta anche in caso di ritardato pagamento.

La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d’inadempimento di cui all’art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all’Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall’importanza di garantire il buon andamento dell’Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l' Azienda USL è portatrice.

I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:

* alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l’INPS il diritto dell’Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
* alla verifica di cui all’articolo 48 bis del DPR 602/73.

La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuattivi, le Aziende Sanitarie di cui alla presente gara devono emettere, dal 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, da tale data il fornitore deve garantire l’invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.

Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell’Agenzia Intercent-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.

In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l’invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all’indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emila-romagna.it/portale/> previa registrazione.

Le spese di bonifico applicate dall’Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico della ditta aggiudicataria.

Inoltre, ai sensi delle disposizioni previste dall'art 9-ter, comma 8, del Decreto Legge 19 giugno 2015 n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n.145 e dalle indicazioni operative di cui alla circolare interministeriale prot. 2051-P-08/02/2019, le fatture elettroniche relative ai Dispositivi Medici dovranno altresì riportare la valorizzazione degli elementi componenti il codice articolo, come sotto dettagliato:

|  |  |
| --- | --- |
| <Codice Tipo> | ‘DMX, con X=[1|2/0] a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell’operazione. Quindi:1 per “Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro”2 per “Sistema o kit Assemblato”0 nel caso in cui non si sia in grado di identificare il numero di repertorio |
| <Codice Valore> | Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca dati e Repertorio Dispositivi Medici, ai sensi del decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009 (GU n.17 del 22 gennaio 2010) o decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2013 (G.U. Serie Generale, n. 103 del 06 maggio 2014). Per i dispositivi medici e i dispositivi diagnostici in vitro che, sulla base delle disposizioni previste, dal decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009 e dal decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2013 non sono tenuti all’iscrizione nella Banca dati/ Repertorio dei dispositivi medici, o per i quali le aziende fornitrici di dispositivi medici alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale non sono in grado di identificare il numero di repertorio, il campo è trasmesso con il valore 0. |

# Art. 22 – Subappalto

E’ ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall’art.105 del D.Lgs.50/2016.

Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:

 *Art. (…..)*

 *(Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari*)

1. *L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con l’Ente (…), identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.*
2. *L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna a dare immediata comunicazione all’Ente (…) della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.*
3. *L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), si impegna ad inviare copia del presente contratto all’Ente (…).*

…………………………

# Art. 23 - Recesso dal contratto

Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, l’Azienda USL, oltre a incamerare il deposito cauzionale, si riserva di addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per l’assegnazione ad altra ditta.

L’Ente Appaltante potrà altresì recedere dal contratto ai sensi dell’art.109 del D.lgs 50/2016.

# Art. 24 - Clausole contrattuali di cui all’Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna

**Clausola n. 1**

L’impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna, tra l’altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/bologna/multidip/index.htm>, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

**Clausola n. 2**

L’impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell’esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all’art. 3, lett. a) dell’Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all’art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l’avvenuta o richiesta iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

**Clausola n. 3**

L’impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

**Clausola n. 4**

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, eventuali iniziative di competenza.

**Clausola n. 5**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

**Clausola n. 6**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

**Clausola n. 7**

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche, come previsto dall’art. 105, comma 4 del Codice degli Appalti, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l’accordo per l’affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all’aggiudicazione.

**Clausola n. 8**

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.

**Clausola n. 9**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p”.

**Clausola n. 10**

La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell’altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

**Clausola n. 11**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale

**Clausola n. 1**

L’impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna, tra l’altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/bologna/multidip/index.htm>, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

**Clausola n. 2**

L’impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell’esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all’art. 3, lett. a) dell’Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all’art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l’avvenuta o richiesta iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

**Clausola n. 3**

L’impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

**Clausola n. 4**

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, eventuali iniziative di competenza.

**Clausola n. 5**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

**Clausola n. 6**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

**Clausola n. 7**

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche, come previsto dall’art. 105, comma 4 del Codice degli Appalti, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l’accordo per l’affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all’aggiudicazione.

**Clausola n. 8**

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.

**Clausola n. 9**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p”.

**Clausola n. 10**

La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell’altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

**Clausola n. 11**

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

# Art. 25 - Controversie e Foro competente

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna, mentre per le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione della fornitura è competente, esclusivamente, il Foro in cui ha sede l’Azienda Sanitaria che è parte in causa.

Per accettazione

 **(firma digitale del Legale Rappresentante)**